DIVISIONE SICUREZZA
Corpo Polizia Locale
Servizio Amministrazione
Ufficio Contenzioso

Oggetto: Riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. A) del D.Lgs 267/2000, derivanti dal pagamento delle spese legali per i provvedimenti giudiziali esecutivi sfavorevoli emessi dall'Autorità Giudiziaria nei confronti del Comune di Torino nei ricorsi contro le violazioni ai sensi del CdS nonché Ingiunzioni di pagamento a seguito di violazioni ai sensi del CDS accertate dalla Polizia Locale, € 3582,44

Con la presente relazione il responsabile dell'Ufficio Contenzioso, cui fa capo la difesa in giudizio degli atti citati, espone quanto segue:

Il pagamento delle spese legali o il rimborso del contributo unificato è dovuto a seguito di sentenze di accoglimento del Giudice di Pace e talvolta del Tribunale, nelle cause avverso:

1. **Verbali redatti dalla Polizia Locale della Città di Torino per le violazioni alle norme del CdS.** I ricorsi sono presentati ai sensi dell'art. 204 bis del Codice della Strada (L'opposizione e' regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150).
2. **Ingiunzioni di pagamento** emesse da SORIS SPA per mancato pagamento entro il termine di legge di violazioni ai sensi del Codice della Strada.

Le ragioni in base alle quali il Giudice di Pace ha fondato l'accoglimento dei ricorsi in queste 24 cause, di cui all'allegato elenco della presente delibera, sono le seguenti:

1. Con sentenza n. 876/26 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto la notifica è stata effettuata ad un indirizzo errato
2. Con sentenza n. 1803/26 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto il verbale di passaggio con il rosso, accertato con apparecchiatura elettronica di rilevamento, non conteneva l'indicazione del provvedimento autorizzativo.
3. Con sentenza n. 1658/26 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso per la mancata omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità, aderendo alla tesi della Suprema Corte di Cassazione espressa nell'ordinanza n 12924 del 14/05/2025, secondo la quale l'accertamento effettuato mediante apparecchiatura "autovelox" è illegittimo se il dispositivo, pur approvato, non è stato anche omologato ai sensi dell'art 142 CdS.
4. Con sentenza n. 1673/26 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso ritenendo che non vi fossero prove sufficienti della responsabilità della conducente. Si precisa che trattasi di violazione emersa a seguito di ricostruzione di sinistro stradale.
5. Con sentenza n. 1733/26 il Giudice di Pace ha dichiarato cessata la materia del contendere in quanto il verbale opposto (verbale per omessa comunicazione del conducente) è stato annullato in regime di autotutela, poiché il verbale prodromico, contenente l'obbligo di comunicazione, veniva annullato con sentenza 2739/25.

6. Con sentenza n. 1415/26 il Giudice di Pace ha dichiarato cessata la materia del contendere in quanto l'ingiunzione, oggetto del ricorso, è stata discaricata in regime di autotutela per errata notifica del verbale prodromico.
7. Con sentenza n. 971/26 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto ha ritenuto non perfezionata la notifica essendo mancante la CAD.
8. Con sentenza n. 1289/26 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso su verbale per divieto di sosta, in quanto la ricorrente aveva regolarmente effettuato il pagamento della sosta tramite App Mooneygo.
9. Con sentenza n. 1622/26 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto ha ritenuto che non vi fossero prove sufficienti della responsabilità della conducente. Si precisa che trattasi di violazione emersa a seguito di ricostruzione di sinistro stradale.
10. Con sentenza n. 691/26 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso avverso verbale di omessa comunicazione dei dati del conducente, ritenendo non perfezionata la notifica del verbale prodromico inviato ad un 'indirizzo errato.
11. Con sentenza n. 498/26 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto non risulta provata la tempestività della notifica inviata in primis alla ditta di noleggio, né l'effettiva responsabilità del ricorrente.
12. Con sentenza n. 1046/26 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso per la mancata omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità, aderendo alla tesi della Suprema Corte di Cassazione espressa nell'ordinanza n 12924 del 14/05/2025, secondo la quale l'accertamento effettuato mediante apparecchiatura "autovelox" è illegittimo se il dispositivo , pur approvato, non è stato anche omologato ai sensi dell'art 142 CdS.
13. Con sentenza n. 598/24 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto è stato impossibile reperire documentazione di notifica dei verbali.
14. Con sentenza n. 1654/26 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto in quanto i verbali ex art. 126 bis CdS (mancata comunicazione dati del conducente) sono stati emessi in pendenza di giudizio avverso i verbali prodromici. Questo ufficio non era a conoscenza del ricorso quando sono stati redatti i verbali opposti.
15. Con sentenza n. 953/26 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso ritenendo non perfezionata la notifica del verbale prodromico a quello opposto, verbale di omessa comunicazione dati patente, in quanto la relata risultava incompleta e la CAD non motivata.
16. Con sentenza n. 141/26 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto ha ritenuto i documenti prodotti non idonei a provare l'avvenuta notifica
17. Con sentenza n. 473/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso ritenendo non perfezionata la notifica del verbale prodromico ad un verbale di omessa comunicazione dati patente inviato ad un 'indirizzo errato.
18. Con sentenza n. 1018/26 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto ha ritenuto valida la documentazione di parte ricorrente per giustificare la mancata inserzione della carta del conducente nel tachigrafo digitale del veicolo, quindi per insussistenza della violazione.
19. Con sentenza n. 286/26 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso ritenendo non perfezionata la notifica del verbale prodromico inviato ad un 'indirizzo errato.
20. Con sentenza n. 2277/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto l'avviso di ricevimento della notifica del verbale non riporta le motivazioni della mancata consegna.
21. Con sentenza n. 886/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso ritenendo non perfezionata la notifica del verbale sottostante l'ingiunzione di pagamento opposta in quanto dalle risultanze documentali non emergono date certe né di spedizione né di tentato recapito della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito.
22. Con sentenza n. 768/26 il Giudice di Pace ha dichiarato cessata la materia del contendere in quanto il verbale sotteso all'ingiunzione di pagamento era stato annullato dal Prefetto.

23. Con sentenza n. 737/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto ha ritenuto valido a tutti gli effetti il modulo di dichiarazione dati conducente ai fini della decurtazione punti.
24. Con sentenza n. 486/26 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso ritenendo carente la segnaletica sia orizzontale che verticale che qualificasse l'area come scivolo o raccordo destinato ai veicoli per persone con disabilità.

La soccombenza comporta a carico dell'Amministrazione Comunale il pagamento delle spese processuali e talvolta degli onorari professionali e/o del contributo unificato.

Si precisa che in 13 casi le spese legali sono state compensate tra le parti e il Giudice ha disposto, a carico della Città, unicamente il rimborso del contributo unificato che il Ricorrente ha pagato per l'iscrizione della causa a Ruolo. In tutti questi casi l'importo del contributo unificato era di euro 43,00 (in un caso 86,00 euro in quanto 2 RG riuniti), trattandosi di cause con valore inferiore ad euro 1100,00.
La condanna alle spese legali è solo per 11 cause.

Il riconoscimento dei debiti avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le eventuali azioni di rivalsa.
Trattandosi di debiti derivanti da sentenza, il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto ad impugnare l'esito del giudizio.

Il Responsabile P.O. dell'Ufficio Contenzioso
Avv. Luciano Marcon

Firmato digitalmente da:
LUCIANO MARCON

Il Dirigente
Area Amministrazione Personale e Bilancio
Dr. Roberto Rosso

Firmato digitalmente da:
ROBERTO
ROSSO